FLYING MONEY: ”NO ELEMENTI COLPEVOLEZZA PER NOTAIO D’AMBROSIO”

13 Giugno 2012



PESCARA – *Sugli sviluppi dell’inchiesta giudiziaria “Flying Money” riceviamo e pubblichiamo*.

Il Notaio Pescarese, Massimo D’Ambrosio, all’indomani del provvedimento di custodia cautelare dell’Ottobre 2012 emesso dal GIP di Pescara nei suoi confronti, presentò ricorso al Tribunale del Riesame de L’Aquila non per motivi di carattere formale, oppure sulla insussistenza dei requisiti per l’emissione dell’ordine di custodia cautelare, bensì contestando subito e in toto l’esistenza di indizi di colpevolezza.

Il Tribunale de L’Aquila nella immediatezza del fatto, revocò l’ordine di custodia cautelare del GIP di Pescara perché “l’impressione complessiva che si ricava dall’esame degli atti è che tutti gli atti redatti dal Notaio, oltre ad essere formalmente ineccepibili, in nessun modi appaiono riconducibili ad un pregresso accordo criminoso con gli altri protagonisti della vicenda”.

Precisava pure il Tribunale del Riesame che “non è possibile individuare responsabilità così gravi sulla semplice contestazione del numero degli atti rogati, posto che ben altre prove sarebbero necessarie per affermare che un professionista abbia commesso gravi reati nel compimento di ordinari atti del proprio ufficio”.

Su ricorso del Pubblico Ministero, la Corte di Cassazione 15.02.2011 n.12023, attesa la stridente differenza tra quanto dichiarava i PM di Pescara e quanto dichiarava il Tribunale de L’Aquila, rinviava a quest’ultimo, per delucidazioni, richiedendo espressamente di colmare una “lacuna motivazionale”.

Il nuovo Tribunale del Riesame de L’Aquila, in diversa composizione, non forniva le delucidazioni richieste sicché la Cassazione, investita nuovamente dalla questione, questa volta su richiesta del Notaio Massimo D’Ambrosio, annullava con rinvio la II decisione del Tribunale del Riesame, sia perché non si era attuata alle richieste che derivavano dalla precedente sentenza della Cassazione, sia, principalmente, perché “la motivazione sul fumus (gravi indizi di colpevolezza) del Notaio è semplicemente apodittica e contraddittoria”.

Dichiarava la Cassazione che l’accusa nei confronti del Notaio D’Ambrosio “è anch’essa meramente enunciativa e priva di qualsiasi supporto giustificativo” e chiedeva di conseguenza al Tribunale del Riesame de L’Aquila di provvedere all’annullamento della primitiva ordinanza del GIP di Pescara.

L’Annullamento dell’ordinanza cautelare, veniva definitivamente dichiarato da una III decisione del Tribunale de L’Aquila il 03.04.2012 e non essendo stata opposta dalla Procura di Pescara, è diveuta ormai cosa giudicata, consacrandosi così, la carenza degli elementi di colpevolezza nei confronti del Notaio D’Ambrosio.

Spetta ora al Giudice per l’udienza preliminare fissata il 03 Luglio 2012 – Dott. Sarandrea, decidere se il Notaio D’Ambrosio debba essere prosciolto o se debba essere sottoposto a processo.

© 2020 Abruzzo Web Emidi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli